

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CEE) n. 2393/89 del Consiglio, del 28 luglio 1989, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe fresche o refrigerate originarie della Svezia ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 2394/89 del Consiglio, del 28 luglio 1989, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, originari della Tunisia (1989/1990) 3
- \* Regolamento (CEE) n. 2395/89 del Consiglio, del 28 luglio 1989, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi e di insalate « iceberg », originari del Marocco e di Cipro (1989) ... 7
- \* Regolamento (CEE) n. 2396/89 del Consiglio, del 28 luglio 1989, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1989/1990) ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 2397/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 2398/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 2399/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 16
- Regolamento (CEE) n. 2400/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Italia e in Grecia ..... 19
- Regolamento (CEE) n. 2401/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 ..... 21

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 2402/89 della Commissione, del 31 luglio 1989, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di bario originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca .....	24
* Regolamento (CEE) n. 2403/89 della Commissione, del 31 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	30
* Regolamento (CEE) n. 2404/89 della Commissione, del 31 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	32
* Regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....	34
Regolamento (CEE) n. 2406/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola .....	49
Regolamento (CEE) n. 2407/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2406/89 .....	51
Regolamento (CEE) n. 2408/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2213/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	52
Regolamento (CEE) n. 2409/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	53
Regolamento (CEE) n. 2410/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	55

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/89 DEL CONSIGLIO**

**del 28 luglio 1989**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe fresche o refrigerate originarie della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca; che tale accordo è stato approvato con la decisione 86/558/CEE<sup>(1)</sup>;

considerando che tale accordo prevede l'apertura, per un periodo da stabilire di comune accordo, di un contingente tariffario comunitario di 20 000 t a dazio nullo per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi originarie della Svezia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo compreso tra il 15 settembre 1989 e il 14 febbraio 1990;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di

accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 15 settembre 1989 al 14 febbraio 1990 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.0616	0302 40 90 0304 10 93 ex 0304 10 98	Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate originarie della Svezia	20 000	0 (a)

(a) Tuttavia, prodotti in questione sono ammessi al dazio 7,5 % nel 1989, del 5,6 % nel 1990 quando sono importati in Portogallo nel limite delle quantità attribuite a questo Stato membro....

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che i prezzi franco frontiera, stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 <sup>(2)</sup>, siano almeno uguali ai prezzi di riferimento eventualmente fissati o da fissare dalla Comunità per il prodotto o per le categorie di prodotti interessati. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti:

- aringhe intere : 1,
- fianchi di aringhe : 2,32,
- pezzi di aringhe : 1,96.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.

#### *Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

#### *Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla

Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno sul volume contingente.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. CHARASSE

<sup>(1)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2394/89 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1989

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, originari della Tunisia (1989/1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina<sup>(1)</sup> prevede che taluni vini a denominazione di origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39, originari della Tunisia, specificati nell'accordo in forma di scambio di lettere e provenienti dai raccolti ottenuti a partire dal raccolto 1977, siano esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl;

considerando che, in virtù delle disposizioni di una dichiarazione comune delle parti la quale costituisca parte integrante del citato protocollo, la contabilizzazione delle quantità dei prodotti in questione deve iniziare il 1° gennaio di ogni anno; che per mantenere questo impegno conviene aprire il contingente in questione per il periodo 1° novembre 1989 — 31 dicembre 1990 fino a concorrenza di una quantità che, in applicazione della clausola « pro rata temporis », dev'essere fissata a 58 333 hl;

considerando che questi vini devono essere presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, che essi devono essere accompagnati o da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo succitato o, a titolo di deroga, da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85<sup>(2)</sup>;

considerando che i vini in questione sono soggetti a rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che per poter beneficiare del contingente tariffario occorre rispettare l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con

l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia<sup>(4)</sup>, prevede che il Regno di Spagna applichi, fin dall'entrata in vigore di detto regolamento, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale e che la Repubblica portoghese rinvi, fino all'inizio della seconda tappa, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che pertanto il presente regolamento è applicabile alla Comunità ad eccezione del Portogallo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da terminare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei prelievi effettuati da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Nel periodo dal 1° novembre 1989 al 31 dicembre 1990 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, dei prodotti seguenti è sospeso al livello o nei limiti del contingente tariffario comunitario sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1206	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	— Vini con le seguenti denominazioni di origine: Coteaux de Teboura, Couteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore al 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari della Tunisia	58 333	esenzione

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(3) GU n. L 84 del 7. 3. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Nei limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna applica i dazi doganali calcolati secondo le disposizioni stabilite in materia nel regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Sono ammessi al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 i vini prodotti a partire dal raccolto 1977.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario sempre che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. All'importazione, ciascuno di questi vini deve essere accompagnato o da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità tunisine, conformemente al modello allegato al presente regolamento, attestante, nella rubrica n. 16, che i vini in oggetto provengono da raccolti ottenuti a partire dal raccolto 1977 oppure da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

#### *Articolo 2*

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

#### *Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sul contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. CHARASSE

ALLEGATO

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :	3. (Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine)		
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :	5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE		
8. مكان الامراع — Place of unloading — Lieu de déchargement :	7. (Nome della denominazione d'origine)		
9. عدد ونوع الطرود ، الانواع والارقام — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لترات Litres Litres	
12. لترات بالحروف — Litres (in words) — Litres (en lettres) :			
13. أئمة الهيئة المرسله — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :			
14. أئمة الحمارك — Customs' stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)		

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Tunisian legislation as entitled to the designation of origin ' .....'.  
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi tunisienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ..... ».  
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (¹)

يحتفظ بهذه الخانة لمعلومات اخرى من الدولة المصدره

(¹) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(¹) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/89 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi e di insalate « iceberg », originari del Marocco e di Cipro (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Marocco <sup>(1)</sup> e Cipro <sup>(2)</sup>, d'altro lato, prevedono nei relativi articoli l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di ciascuno di tali paesi, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1989:

- 100 t di cavoli cinesi del codice NC ex 0704 90 90,
- 100 t di insalate « iceberg » dei codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90; che tuttavia, per quanto riguarda Cipro, questi quantitativi devono essere maggiorati del 5 % all'anno a decorrere dall'entrata in vigore di detto protocollo, a norma dell'articolo 18 di quest'ultimo e che per il 1989 saranno quindi 110 t;

considerando che, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari aperti negli scambi con il Marocco, i dazi doganali applicabili sono soppressi progressivamente nel corso degli stessi periodi e secondo gli stessi ritmi previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione; che, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1988, i dazi contingenziali sono rispettivamente pari al 63,6 % e al 60 % dei dazi di base; che, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari aperti negli scambi con Cipro, i dazi doganali applicabili sono progressivamente soppressi secondo il ritmo e le condizioni stabiliti dagli articoli 5 e 16 del relativo protocollo;

considerando che tuttavia il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e con la Siria <sup>(3)</sup> ed il protocollo dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla

Comunità <sup>(4)</sup>, prevedono che tali Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che, pertanto, i contingenti tariffari sopra indicati si applicano soltanto alla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre dunque aprire tali contingenti tariffari comunitari per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1989;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 3: che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che essendo il Regno del Belgio, il Regno di Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei prelievi effettuati da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° novembre al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono sospesi, per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco e di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine	Voume continentale (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1109 09.1425	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	Marocco Cipro	100 110	9,5 12,3
09.1111	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	— Insalate « iceberg » (Lactuca sativa L. var. Capitata L.)	Marocco	100	dal 1° al 30 novembre : 9 % MIN 1,5 ECU/100 kg/br dal 1° al 31 dicembre : 7,8 % MIN 0,9 ECU/100 kg/br
09.1427			Cipro	110	dal 1° al 30 novembre : 12,3 % MIN 2,0 ECU/100 kg/br dal 1° al 31 dicembre : 10,6 % MIN 1,3 ECU/100 kg/br

#### Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

#### Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente.

Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sui contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHARASSE

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/89 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1989/1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco<sup>(1)</sup>, il Regno di Giordania<sup>(2)</sup> e lo Stato di Israele<sup>(3)</sup> dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo<sup>(4)</sup>, prevedono nei rispettivi articoli che i fiori ed i boccioli di fiori freschi, recisi, dei codici NC specificati all'articolo 1, originari di detti paesi, beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari annuali, rispettivamente di 300, 50, 17 000 e 50 t; che tuttavia il contingente tariffario relativo a Cipro deve essere maggiorato annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù dell'articolo 18 del medesimo, e che per il periodo 1989/1990 ammonta pertanto a 57,5 t;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

— durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione per il Marocco, la Giordania ed Israele, e

— secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 15 e 16 del summenzionato protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda il contingente tariffario per Cipro;

considerando che nei limiti di tali contingenti, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità:

— del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria<sup>(5)</sup>, del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e

del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia<sup>(6)</sup> e del regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e el Portogallo con Israele<sup>(7)</sup>, per quanto riguarda i contingenti tariffari relativi a Marocco, Giordania e Israele, nonché,

— del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità<sup>(8)</sup>, per quanto riguarda il contingente tariffario relativo a Cipro;

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di tali contingenti solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88<sup>(10)</sup>, e che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per le quali vengono rispettate determinate condizioni di prezzo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti medesimi; che, nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura previste all'articolo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa al prelievo effettuata da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(3) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(5) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

(9) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(10) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Dal 1° novembre 1989 al 31 ottobre 1990 i dazi d'origine applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

Numero d'ordine	Codice-NC	Designazione delle merci	Origine	Volume contingente (t)	Dazio contingente (%)
09.1114	0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi	Marocco Giordania	300 50	dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 : 8,5
09.1152	0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13	— dal 1° novembre al 31 maggio — dal 1° giugno al 31 ottobre	Israele	17 000	dal 1° gennaio al 31 maggio 1990 : 6,3
09.1306	0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29				dal 1° giugno al 31 ottobre 1990 : 9
09.1420			Cipro	57,5	dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 : 13,9  dal 1° gennaio al 31 maggio 1990 : 12,4  dal 1° giugno al 31 ottobre 1990 : 17,5

Nei limiti di detti contingenti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2573/87 e (CEE) n. 4162/87, per quanto concerne i contingenti del Marocco, della Giordania e d'Israele, e in conformità delle disposizioni in materia del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda il contingente relativo a Cipro.

2. La concessione del beneficio dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti in causa e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

Tuttavia, le quantità dei prodotti in questione che hanno formato oggetto del ripristino dei dazi doganali importate nella Comunità nel periodo nel quale è ancora in vigore detto ripristino, vanno escluse dalle quantità oggetto di prelievo sul volume contingente tariffario in questione.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immisione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile

del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

*Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. CHARASSE

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/89 DELLA COMMISSIONE****del 3 agosto 1989****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 agosto 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	146,06
0712 90 19	34,31	146,06
1001 10 10	15,88	155,01 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	15,88	155,01 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	15,20	112,04
1001 90 99	15,20	112,04
1002 00 00	42,96	121,57 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	33,63	110,02
1003 00 90	33,63	110,02
1004 00 10	25,03	96,24
1004 00 90	25,03	96,24
1005 10 90	34,31	146,06 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	34,31	146,06 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	52,35	148,50 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	33,63	6,27
1008 20 00	33,63	33,10 <sup>(5)</sup>
1008 30 00	33,63	0,00 <sup>(6)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	33,63	0,00
1101 00 00	34,43	170,01
1102 10 00	73,29	183,35
1103 11 10	38,99	254,64
1103 11 90	37,03	183,46

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2398/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 agosto 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,80	0,80	0,80
1001 10 90	0	0,80	0,80	0,80
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	2,83
1003 00 90	0	0	0	2,83
1004 00 10	0	4,04	4,04	4,04
1004 00 90	0	4,04	4,04	4,04
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	35,87
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	5,04	5,04
1107 10 99	0	0	0	3,76	3,76
1107 20 00	0	0	0	4,39	4,39

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2399/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1989

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano <sup>(11)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 <sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva <sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 31 luglio e 1° agosto 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

### Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 (*)
1509 10 90	77,00 (*)
1509 90 00	89,00 (2)
1510 00 10	77,00 (*)
1510 00 90	122,00 (2)

(\*) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/89 DELLA COMMISSIONE  
del 3 agosto 1989**

**che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Italia e in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(3)</sup>, il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della lira italiana e la dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 26 luglio al 1° agosto 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/89<sup>(5)</sup> della Commissione, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88<sup>(7)</sup>, degli importi compensativi applicabili in Italia e in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 7 agosto 1989; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal ...
• Carni suine	1 712,26	6 agosto 1989	1 705,01	7 agosto 1989 •

*Articolo 2*

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal ...
• Carni suine	196,916	6 agosto 1989	196,954	7 agosto 1989 •

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2401/89 DELLA COMMISSIONE**

del 3 agosto 1989

**che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 10 luglio 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 10 luglio 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 10 luglio 1989, l'importo del premio è fissato a 15,623 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 10 luglio 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 luglio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 <sup>(1)</sup>
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	7,343	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	15,623	0
0204 21 00	15,623	0
0204 50 11		0
0204 22 10	10,936	
0204 22 30	17,185	
0204 22 50	20,310	
0204 22 90	20,310	
0204 23 00	28,434	
0204 30 00	11,717	
0204 41 00	11,717	
0204 42 10	8,202	
0204 42 30	12,889	
0204 42 50	15,232	
0204 42 90	15,232	
0204 43 00	21,325	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	20,310	
0210 90 19	28,434	
1602 90 71 :		
— non disossate	20,310	
— disossate	28,434	

<sup>(1)</sup> L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2402/89 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1989

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di bario originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

## A. PROCEDURA

- (1) Nel novembre 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia depositata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) per conto dei produttori europei che rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di cloruro di bario. La denuncia riguarda le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca.
- (2) Nel 1982 era stata depositata una denuncia relativa allo stesso prodotto, in seguito alla quale era stata aperta un'inchiesta conclusa con l'istituzione di dazi antidumping definitivi (vedi regolamento (CEE) n. 2370/83 del Consiglio <sup>(2)</sup>).
- (3) Il caso in esame, anche se formalmente si basa su una nuova denuncia, riguarda essenzialmente una situazione analoga a quella presa in esame nell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le misure istituite nel 1983 e applicabili sino al 21 agosto 1988 erano in vigore per quasi otto mesi durante il periodo dell'inchiesta, compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 1988.
- (4) La denuncia presentata nel novembre 1988 conteneva elementi di prova ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una inchiesta. Tali elementi riguardavano la persistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, nonostante le misure imposte con il regolamento (CEE) n. 2370/83, nonché l'esistenza di un'effettiva minaccia

di pregiudizio dopo la scadenza di tali misure. La Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di cloruro di bario cristallizzato e/o anidro, corrispondente al codice NC 2827 30 00 (codice Nimex 28.30-20).

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni.
  - (6) Tutti gli esportatori e numerosi importatori noti hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.
  - (7) Non sono state presentate osservazioni da parte dei consumatori e delle industrie di trasformazione, né delle associazioni che li rappresentano.
  - (8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del conseguente pregiudizio e ha svolto inchieste in loco presso i produttori comunitari ricorrenti.
  - (9) La società che vende in esclusiva i prodotti del principale produttore europeo, pur avendo partecipato alla raccolta degli elementi contenuti nella denuncia, ha in seguito rifiutato di collaborare all'inchiesta della Commissione. Quest'ultima si è basata sulle informazioni di cui dispone per il calcolo degli elementi mancanti, quali i prezzi di vendita dei produttori comunitari e i costi medi ponderati.
- B. VALORE NORMALE**
- (10) Dato che i paesi citati nella denuncia non sono ad economia di mercato, la Commissione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha stabilito il valore normale in base al prezzo al quale un prodotto simile è venduto in un paese terzo. A tal fine, analogamente a quanto era stato deciso per la prima inchiesta nel 1983, sono stati presi in esame i prezzi vigenti negli Stati Uniti. Tale scelta è inoltre conforme alla proposta dei ricorrenti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 228 del 20. 8. 1983, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. C 308 del 3. 12. 1988, pag. 7.

- (11) I motivi che cinque anni fa avevano giustificato la scelta degli Stati Uniti rimangono ampiamente validi. Il processo di fabbricazione del cloruro di bario, in particolare del prodotto cristallizzato, che costituisce la maggior parte delle importazioni in questione, è relativamente semplice. L'intervento della manodopera, limitato a compiti di sorveglianza e di movimentazione, non è determinante per la fissazione dei costi. La differenza di sviluppo tra due paesi produttori incide quindi in misura trascurabile sui costi di fabbricazione del prodotto.
- (12) La Cina ha contestato la scelta degli Stati Uniti. L'obiezione è stata tuttavia formulata dopo la scadenza dei termini regolamentari accordati alle parti per la presentazione delle loro osservazioni. Le argomentazioni addotte dalla Cina, basate sulla differenza di sviluppo tra la Cina e gli Stati Uniti, sono tuttavia in contrasto con gli elementi di cui al paragrafo 11. Non esiste comunque un legame diretto tra il livello di sviluppo e il costo di produzione oppure il prezzo di vendita di un prodotto in un determinato paese, soprattutto quando l'incidenza dei salari non rappresenta un elemento determinante. Un paese che pratici una sistematica politica di esportazione può far variare tali elementi in funzione degli obiettivi.
- (13) Ai fini della determinazione del dazio provvisorio, la Commissione ha deciso di utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno americano e pubblicati nel « Chemical Marketing Reporter », la principale rivista americana in materia di commercializzazione di prodotti chimici. Negli ambienti professionali si ritiene che tali prezzi corrispondano esattamente alla situazione del mercato.

#### C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

- (14) Ai fini della determinazione del dazio provvisorio i prezzi all'esportazione relativi alla Repubblica democratica tedesca sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

Riguardo alla Repubblica popolare cinese, sempre ai fini della determinazione del dazio provvisorio, i prezzi all'esportazione, dato che l'esportatore cinese non ha fornito sufficienti elementi in merito, sono stati stabiliti in base alle informazioni pubblicate da Eurostat.

#### D. CONFRONTO

- (15) Per confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, relative tra l'altro alle condizioni di pagamento e di fornitura e ai costi di distribuzione.
- (16) Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
- (17) Il margine relativo al cloruro di bario cristallizzato originario della Repubblica popolare cinese è stato

stabilito confrontando il valore normale mensile con i prezzi all'esportazione registrati mensilmente da Eurostat per i singoli Stati membri. Durante il periodo dell'inchiesta non sono state effettuate importazioni di cloruro di bario anidro originario della Repubblica popolare cinese. Per quanto riguarda il cloruro di bario originario della Repubblica democratica tedesca, tanto cristallizzato quanto anidro, il margine è stato definito confrontando i prezzi all'esportazione con il valore normale corrispondente alla data della fattura all'esportazione.

#### E. MARGINI DI DUMPING

- (18) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (19) Il margine, calcolato su base cif frontiera comunitaria, varia in funzione del paese esportatore. La media ponderata per il periodo dell'inchiesta è pari al:
- 46,11 % per il prodotto cristallizzato originario della Repubblica popolare cinese;
  - 18,49 % per il prodotto cristallizzato originario della Repubblica democratica tedesca;
  - 16,98 % per il prodotto anidro originario della Repubblica democratica tedesca.

#### F. ATTUALE SITUAZIONE IN MATERIA DI PREGIUDIZIO

##### 1. Importazioni del prodotto in questione e quote di mercato

- (20) Riguardo al pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di cloruro di bario originario della Repubblica democratica tedesca sono aumentate da 45 t a 705 t tra il 1983 e il 1986, diminuendo in seguito a 451 t nel 1987 e a 226 t nel 1988 (undici mesi), con un corrispondente incremento della quota di mercato dallo 0,4 % al 2 % in cinque anni e con una punta massima del 5,1 % nel 1986. Occorre inoltre rilevare che, non essendo disponibili i dati relativi alle importazioni nella Repubblica federale di Germania di prodotti originari della Repubblica democratica tedesca, le quote di mercato sono stimate.
- (21) Le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese tra il 1983 e il 1985 sono passate da 3 561 t a 579 t, risalendo in seguito a 1 311 t e a 1 365 t rispettivamente nel 1986 e nel 1987. Nei primi undici mesi del 1988 tali importazioni ammontavano a 888 t. Le corrispondenti quote di mercato sono passate dal 31,2 % al 4,1 % (1985), per risalire successivamente al 9,5 % (1986) e all'8 % (1988).

- (22) Nel 1988 (undici mesi) le importazioni originarie della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese hanno raggiunto complessivamente una quota di mercato del 10 %, contro il 31,6 % del 1983. Dopo essere scesa al 7,3 % circa nel 1985, la quota di mercato è in seguito costantemente aumentata.
- (23) Da un esame complessivo di tali dati risulta che il dazio antidumping ha rallentato, ma non eliminato la persistente tendenza all'incremento della quota di mercato comunitario detenuta dai paesi in questione. L'incidenza del dazio, piuttosto marcata fino al 1985, si è in seguito attenuata.

## 2. Sottoquotazione

- (24) Nel 1983 i prezzi medi ponderati dei prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese erano inferiori del 52 % ai prezzi praticati dai produttori comunitari nel corso del corrispondente periodo di riferimento. La sottoquotazione, dopo essere scesa all'11 % nel 1985, è risalita al 42 % nel 1987 e al 20 % nel 1988 (undici mesi). In quest'ultimo periodo in determinati Stati membri il margine di sottoquotazione ha raggiunto punte massime del 40 %.
- (25) Nel 1983 i prezzi medi ponderati delle importazioni di cloruro di bario cristallizzato originario della Repubblica democratica tedesca erano inferiori del 31 % ai prezzi applicati dai produttori comunitari. La sottoquotazione era del 6 % nel 1985, del 4 % nel 1986 e del 6 % nel 1988 (undici mesi). Per il prodotto anidro nel 1988 la sottoquotazione era del 5 %, con valori mensili massimi del 13 %.
- (26) È stato inoltre accertato che i prezzi di vendita dei prodotti importati nella CEE erano inferiori al livello necessario per compensare i costi dei produttori comunitari.

## 3. Consumo, produzione, vendite e utilizzazione degli impianti produttivi nella Comunità

- (27) Contrariamente a quanto ha affermato uno degli esportatori citati nella denuncia, il consumo comunitario dei prodotti in questione non è diminuito nel corso degli ultimi cinque anni e in determinati periodi è sensibilmente aumentato. Il consumo è infatti passato da 11 399 t nel 1983 a 14 168 t nel 1985 e a 14 709 t nel 1987, con un incremento del 30 % circa. Nel 1988 è stato registrato un certo rallentamento che ha riportato il consumo al livello del 1983, con 11 115 t per undici mesi.
- (28) Nello stesso periodo la produzione comunitaria disponibile per la vendita è aumentata in misura significativa, passando da 9 123 t nel 1983 a 14 658

t nel 1985, a 15 029 t nel 1987 ed a 13 025 t nel 1988 (undici mesi).

- (29) L'industria comunitaria ha beneficiato di tale sviluppo, in particolare per quanto riguarda le vendite del prodotto cristallizzato, che sono passate da 4 020 t nel 1983 a 9 049 t nel 1985. Dopo il periodo 1985-1986, tuttavia, il volume delle vendite è nuovamente diminuito e nel 1988, per il prodotto cristallizzato, era di 6 289 t contro 6 961 t del 1984. Le vendite di cloruro di bario anidro erano pari a 4 585 t, contro 5 139 t del 1983.
- (30) L'industria comunitaria ha ridotto la propria capacità di produzione per far fronte alla fase di recessione successiva allo sviluppo degli anni '70. Nel 1984, in seguito alla chiusura di un impianto del principale produttore comunitario, la capacità comunitaria complessiva è scesa da 38 850 t a 23 850 t all'anno.

## 4. Scorte

- (31) Dopo il 1987 situazione delle scorte si è aggravata. Per quanto riguarda il prodotto cristallizzato, le scorte hanno raggiunto il livello del 1983, pari al 22 % circa della produzione annua.

## 5. Occupazione e redditività

- (32) Per mantenere in attività la sua unità di produzione, nell'ottobre 1984 il principale produttore comunitario ha firmato un contratto esclusivo per la lavorazione del prodotto importato da uno dei maggiori importatori di quel periodo. Dal 1983 in poi il produttore in questione ha dovuto tuttavia ridurre di circa un sesto il proprio personale. Inoltre, dopo un miglioramento della redditività nel 1985, anno in cui è stato registrato un apprezzabile profitto per la produzione di cloruro di bario anidro e cristallizzato, il produttore ha subito costanti e crescenti perdite che hanno raggiunto il 50 %.
- (33) Nel periodo in esame, considerando la produzione comunitaria nel suo complesso, è stato perduto il 20 % circa di posti di lavoro.

## 6. Cumulo

- (34) Ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha ritenuto opportuno esaminare l'incidenza di tutte le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica democratica tedesca. A tal fine la Commissione ha esaminato la comparabilità dei prodotti importati rispetto a quelli originari della Comunità in termini di caratteristiche fisiche, nonché la concorrenza esercitata sul mercato comunitario da tali prodotti nei confronti dei prodotti comunitari.

Come già è stato affermato, mentre il consumo comunitario rimane sostenuto, i prodotti originari dei paesi in questione hanno manifestato la tendenza a sostituirsi a quelli originari della Comunità.

### 7. Causa del pregiudizio

- (35) La diminuzione della redditività, delle vendite e delle quote di mercato dell'industria comunitaria coincide con l'incremento delle importazioni dei prodotti provenienti dai paesi in questione.
- (36) L'evoluzione del consumo comunitario non giustifica l'incremento della quota di mercato della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca, come risulta dalle cifre relative al 1985 e al 1986. In questo periodo la quota di mercato dei paesi in questione è raddoppiata, mentre il consumo comunitario ha registrato una leggera flessione.
- (37) Si rileva inoltre che l'incremento delle importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese coincide con l'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni negli Stati Uniti del prodotto in questione originario della Cina.
- (38) La Commissione non è stata in grado di individuare altri elementi che potrebbero giustificare la diminuzione della redditività. Al contrario, come risulta dal paragrafo 30, è stata avviata una politica di ristrutturazione con la riduzione delle capacità produttive.

### 8. Conclusione

- (39) Dall'esame della situazione attuale, secondo i dati disponibili, risulta che il dazio istituito nel 1983 è stato efficace sino al 1985-1986. Dopo tale periodo le importazioni dai paesi suddetti hanno nuovamente esercitato effetti negativi sull'industria comunitaria, che ha subito un ulteriore pregiudizio, anche se in misura meno grave rispetto al passato.

### G. PROBABILI CONSEGUENZE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING: MINACCIA DI PREGIUDIZIO

- (40) Dato che il caso in esame riguarda una situazione analoga a quella presa in esame dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, per valutare le probabili conseguenze della scadenza delle misure antidumping la Commissione ha esaminato diversi elementi.
- (41) La capacità di produzione di almeno uno dei paesi in questione, la Repubblica popolare cinese, secondo le informazioni fornite dalle autorità cinesi è di 36 000 t all'anno e pertanto supera nettamente la capacità di produzione della Comunità. Secondo le stesse fonti, la Cina esporterebbe circa 10 000 t all'anno. Se la Comunità, che dispone di una delle più grandi industrie chimiche del mondo, consuma soltanto 15 000 t all'anno di cloruro di bario, appare poco probabile che la Cina, al quinto posto per la produzione chimica mondiale, possa assorbire 26 000 t nel proprio mercato interno. Il paese

dispone quindi di una capacità eccedentaria di almeno 10 000 t che potrebbe voler smaltire.

- (42) Le esportazioni cinesi possono trovare uno sbocco sul mercato americano, nel quale la domanda di cloruro di bario è tradizionalmente rilevante, soltanto per quantitativi alquanto limitati, dato che dal 1984 in poi le autorità americane hanno istituito dazi antidumping. Il mercato comunitario è invece privo di protezione.
- (43) Per quanto riguarda il continente europeo, dove il consumo dei prodotti in questione è elevato, l'incremento delle importazioni della Repubblica popolare cinese sui mercati non comunitari nei quali non vige alcuna misura antidumping, come la Norvegia o la Svezia, mette in evidenza la volontà di intensificare l'espansione in Europa.
- (44) In tali circostanze sussiste il rischio effettivo che la scadenza del dazio antidumping aggravi il pregiudizio esistente.

### H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

#### 1. Minaccia di scomparsa dell'industria comunitaria

- (45) Il principale produttore comunitario è vincolato alla società incaricata della distribuzione. Quest'ultima, sino alla firma del contratto con il produttore, era uno dei maggiori importatori del prodotto in questione.

In mancanza di misure antidumping, l'impresa in questione potrebbe essere indotta a ricorrere ad importazioni a prezzi di dumping, rinunciando pertanto alle ordinazioni previste dal contratto concluso con il principale produttore europeo, il quale rappresenta oltre il 50 % della produzione comunitaria.

- (46) In una situazione analoga di precarietà si trova anche il più piccolo produttore comunitario, un'impresa familiare, che nel 1988 ha accumulato un quantitativo preoccupante di giacenze del prodotto cristallizzato e che ha dovuto ridurre la propria gamma di produzione a non più di quattro o cinque prodotti. Uno di questi, relativamente redditizio nell'ambito di un mercato ristretto, è un derivato del cloruro di bario. L'attività della società in questione dipende quindi in misura rilevante da quest'ultimo prodotto.
- (47) Con i due produttori suddetti, è minacciata, a breve termine, la sopravvivenza dell'80 % della produzione comunitaria. La totale o quasi totale scomparsa dell'industria comunitaria implicherebbe la completa dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di cloruro di bario.
- (48) Tale situazione sarebbe, a termine, dannosa per i consumatori comunitari, in quanto già sussiste una certa ripartizione del mercato europeo comunitario e non comunitario, per tipo di prodotto, tra la

Repubblica democratica tedesca e la Repubblica popolare cinese. La prima esporta principalmente il prodotto anidro, mentre la seconda vende quasi esclusivamente il prodotto cristallizzato. In tali condizioni i due Stati potrebbero essere tentati di trarre profitto da una situazione di quasi monopolio.

## 2. Minacce per l'occupazione

- (49) Anche se il numero dei posti di lavoro minacciati non è elevato, occorre mettere in evidenza che lo stabilimento del principale produttore è situato in una regione già colpita dalla recessione economica. Il cloruro di bario rappresenta il 20 % circa del giro d'affari dell'unità di produzione, che occupa complessivamente 130 persone. A termine sono quindi minacciati tutti questi posti di lavoro, oltre ovviamente a quelli delle 60 persone circa addette alla produzione del cloruro di bario.

## 3. Mantenimento della concorrenza a livello comunitario

- (50) Le condizioni di concorrenza sul mercato possono essere salvaguardate se le tre società comunitarie, differenti per dimensioni e mezzi finanziari, potranno rimanere operative. Dato che, inoltre, i prezzi di vendita dei prodotti del principale produttore sono fissati da un altro agente economico che ne commercializza la produzione, il rischio che tale produttore, in considerazione della sua posizione dominante sul mercato, possa esercitare un monopolio appare sensibilmente ridotto.

## 4. Interesse del consumatore

- (51) Non sono state formulate obiezioni nei confronti dell'istituzione di nuovi dazi sui prodotti suddetti da parte delle associazioni dei consumatori, né dei consumatori singoli, né delle associazioni di categoria. Dato inoltre che il cloruro di bario è un prodotto intermedio impiegato nella fabbricazione di altri prodotti manufatti in quantitativi non rilevanti, si può concludere che l'incidenza dell'istituzione del dazio sarà trascurabile per l'acquirente del prodotto finale.

## 5. Conclusione

- (52) La Commissione ritiene quindi che sia opportuno ripristinare rapidamente un dazio antidumping all'importazione dei prodotti in questione nel mercato comunitario.

### I. DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI

- (53) In considerazione dell'entità del pregiudizio provocato e dei margini di dumping accertati, la Commissione ritiene che l'aliquota dei dazi provvisori non debba corrispondere ai margini di dumping accertati, dato che un'aliquota inferiore è

sufficiente per annullare il pregiudizio attribuibile alle importazioni in questione.

- (54) La Commissione ha tenuto conto del livello dei prezzi delle importazioni interessate, nonché di un prezzo di vendita minimo che permetterebbe ai produttori comunitari di compensare il costo di produzione accertato nel periodo oggetto dell'inchiesta, al quale è stato aggiunto un adeguato margine di profitto, prendendo inoltre in considerazione il margine dell'importatore e il dazio doganale. L'aliquota dei dazi provvisori è stata pertanto fissata rispettivamente al 25,43 % e al 3,52 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto cristallizzato originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca e al 13,25 % del prezzo netto franco frontiera della Comunità, dazio non corrisposto, per il prodotto anidro originario della Repubblica democratica tedesca.
- (55) Secondo gli elementi di cui dispone la Commissione, la Repubblica popolare cinese non ha esportato il cloruro di bario anidro nel periodo dell'inchiesta. In conformità della regolamentazione comunitaria, non viene istituito alcun dazio antidumping provvisorio quando dall'esame preliminare dei fatti non risultano sufficienti elementi di prova del pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni da un determinato paese.
- (56) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere intese dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di bario originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca, corrispondente al codice NC 2827 38 00.
- L'aliquota del dazio è pari al :
  - 25,43 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto cristallizzato originario della Repubblica popolare cinese,
  - 3,52 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto cristallizzato originario della Repubblica democratica tedesca,
  - 13,25 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per il prodotto anidro originario della Repubblica democratica tedesca.
- Si applicano le disposizioni in materia di dazi doganali.
- L'immissione in libera pratica, nella Comunità, del prodotto di cui al paragrafo 1, originario della Repubblica

popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca, è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1989.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 luglio 1989**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(1)</sup>, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3:

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1989.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

## ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Indumento di stoffa a maglia (100 % cotone), leggero, ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo sino ai fianchi, senza collo, con scollatura rotonda munita di un bordo a coste, parzialmente aperto sul davanti e abbottonato da destra a sinistra, con maniche lunghe orlate.</p> <p>La base dell'indumento è orlata e presenta due piccoli pezzi triangolari di stoffa a maglia a coste inseriti ai lati. (Vedi fotografia n. 413) (*)</p> 	6106 10 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota legale 4 del capitolo 61, nonché dai testi dei codici 6106 e 6106 10 00.</p> <p>Si veda anche la nota esplicativa del codice NC 6106 relativa alle camicette e bluse-camicette a maglia.</p> <p>La classificazione di quest'indumento come articolo del codice NC 6110 è esclusa, in quanto i due pezzi inseriti alla base non producono alcun effetto restringente.</p>
<p>2. Indumento di stoffa a maglia (100 % cotone), leggero, destinato a coprire la parte superiore del corpo sino al punto vita, senza maniche, senza collo, con scollatura rotonda e ampia, senza apertura.</p> <p>La base dell'indumento è orlata e presenta due pezzi semicircolari di stoffa a maglia a coste inseriti ai lati. Un bordo di stoffa a maglia è applicato alla scollatura e al giromanica. (Vedi fotografia n. 422) (*)</p> 	6109 10 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota legale 4 del capitolo 61, nonché dai testi dei codici NC 6109 e 6109 10 00.</p> <p>La classificazione di quest'indumento come articolo del codice 6110 è esclusa, in quanto i due pezzi inseriti alla base non producono alcun effetto restringente.</p>

(\*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2404/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 luglio 1989**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1989.

*Per la Commissione*


Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

## ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio :</p> <p>a) un giubbotto di tessuto (100 % fibre sintetiche), leggero, ampio, composto da tre tessuti di struttura e di colori diversi, foderato con stoffa a maglia, con collo, con apertura completa sul davanti che si chiude, mediante cerniera lampo e i cui bordi non si sovrappongono, con maniche lunghe. L'indumento presenta nastri elastici all'estremità delle maniche e alla base, nonché due tasche sul davanti. (Vedi fotografia n. 437 A) (*)</p> 	6202 93 00	<p>Le classificazioni sono determinate dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota 8 del capitolo 62, nonché dai testi dei codici NC 6202, 6202 93 00, 6204 e 6204 63 19.</p> <p>La classificazione come insieme è esclusa in quanto i due indumenti non sono conformi alle disposizioni della nota 3 b) del capitolo 62 (i due indumenti sono realizzati con tessuti che non sono della stessa struttura e dello stesso colore).</p> <p>La classificazione come tuta sportiva è esclusa per la presenza di una fodera (vedi le note esplicative del SA relative al codice NC 6211).</p>
<p>b) pantaloni di tessuto (100 % fibre sintetiche) leggero, confezionato in tessuto dello stesso colore e della stessa struttura di uno dei tre tessuti del giubbotto, foderato con stoffa a maglia, che dalla vita scende sino alle caviglie, senza apertura in vita, stretto in vita da un nastro elastico e da un cordone ; le estremità delle gambe dei pantaloni presentano chiusure lampo e nastri elastici. (Vedi fotografia n. 437 B) (*)</p> 	6204 63 19	

(\*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2405/89 DELLA COMMISSIONE**

del 1° agosto 1989

**recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3. e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3909/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 743/87 della Commissione<sup>(4)</sup> stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni di tale regolamento sono state più volte modificate; che, conseguentemente, a fini di chiarezza ed efficacia amministrativa, è opportuno procedere a una rifusione delle disposizioni applicabili, per tener conto di alcune nuove definizioni dei prodotti a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, e apportare alcune modifiche rese necessarie dall'esperienza acquisita;

considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata sono sia complementari sia derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(6)</sup>;

considerando che, per facilitare l'adozione di appropriate misure in caso di perturbazione o rischio di perturbazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un termine determinato tra la domanda e il rilascio del titolo d'importazione;

considerando che il periodo di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo applicabile ai vari zuccheri aggiunti, deve essere fissata tenendo conto degli usi commerciali internazionali; che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione e di fissazione anticipata deve essere fissato a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime;

considerando che, per garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di alcuni prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine, nonché l'obbligo per l'operatore di importare dal paese indicato; che, tenuto conto delle caratteristiche del commercio dei prodotti in questione, devono essere previste disposizioni per consentire una modifica del paese d'origine;

considerando che il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce della nomenclatura combinata; che, per alcuni prodotti dei codici NC 2008 e 2009, non è sempre possibile conoscere le esatte sottovoci al momento della domanda di titolo, a causa delle notevoli variazioni del tenore di zucchero naturale o delle fluttuazioni dei tassi di cambio; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti;

considerando che, nel titolo di fissazione anticipata, il prodotto è descritto facendo riferimento alla corrispondente sottovoce della nomenclatura combinata; che, in molti casi, il tenore di zucchero costituisce il criterio per la classificazione di un prodotto in una sottovoce determinata; che, conseguentemente, la variazione del tenore di zucchero di uno stesso prodotto può indurre un esportatore a presentare più domande di titoli, tenuto conto delle successive classificazioni del prodotto; che tale situazione può essere evitata autorizzando il rilascio di un unico titolo per un periodo con tenore di zucchero variabile;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesto alcun titolo per realizzare operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU; che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione, d'esportazione o di fissazione anticipata, se l'importo della cauzione stessa è inferiore o uguale a 5 ECU o, in taluni casi, a 25 ECU; che, data la molteplicità degli importi delle cauzioni, l'applicazione di tali norme ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli rende estremamente variabile i quantitativi di prodotti interessati; che, soprattutto ai fini di semplificazione amministrativa, occorre precisare il quantitativo di prodotti che può essere importato senza titolo; che occorre altresì specificare il quantitativo al di sotto del quale un titolo d'importazione o di fissazione anticipata

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

(4) GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 6.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

deve essere rilasciato senza obbligo di costituire una cauzione; che è opportuno non applicare la disposizione dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 426/86.

#### TITOLO I

##### Titoli d'importazione senza fissazione anticipata

#### Articolo 2

1. I titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. Per i prodotti per i quali è necessario seguire in modo particolare l'evoluzione delle importazioni, allo scopo di valutare il rischio di perturbazione o di minacce di perturbazioni del mercato, la Commissione può decidere che i titoli d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo siano rilasciati il quinto giorno feriale successivo alla data di presentazione della domanda.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto, come indicato nella tabella dell'allegato I.

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesta alcuna cauzione per un titolo d'importazione concernente un quantitativo inferiore o uguale a 1 000 kg. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non è richiesto alcun titolo per operazioni concernenti un quantitativo inferiore o uguale a 500 kg, qualora l'importo della cauzione fissato sia inferiore a 1 ECU per 100 kg.

#### Articolo 4

Se alcuni dei prodotti che rientrano in una stessa sottovoce della nomenclatura combinata sono soggetti al regime dei titoli d'importazione, la domanda di titolo e il

titolo stesso recano, nella casella 15, la designazione dei prodotti soggetti al regime e, nella casella 16, il codice NC preceduto da « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

#### Articolo 5

1. Per i prodotti elencati nella tabella di cui all'allegato II, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese d'origine in esso indicato.

2. L'interessato ha la possibilità di chiedere, un'unica volta, la modifica del paese d'origine, osservando le seguenti disposizioni:

- a) la domanda di modifica del paese d'origine
- deve essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originario,
  - deve essere accompagnata dal titolo originario e da ogni estratto di esso,
  - è soggetta alle disposizioni dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

b) l'organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario e gli estratti, rilasciando un titolo sostitutivo ed eventualmente uno o più estratti sostitutivi.

Tuttavia, se durante il periodo necessario per il rilascio del titolo sostitutivo viene sospeso il rilascio di titoli per il nuovo paese d'origine, la domanda di titolo sostitutivo è respinta e il titolo originario nonché eventualmente l'estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti all'interessato;

c) il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti sostitutivi:

- sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che, tenuto conto della tolleranza, corrispondente al quantitativo massimo disponibile indicato nel documento sostituito,
- recano, nella casella 20, il numero, ed eventualmente la data, del documento sostituito,
- recano, nella casella 8, l'indicazione del nuovo paese d'origine,
- recano, nelle altre caselle, le stesse indicazioni che figurano nel documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

#### Articolo 6

1. Per:

- miscugli di frutta secche del codice NC ex 0813 50,
- succhi di pomodori del codice NC 2009 50,
- pesche, albicocche e pere del codice NC ex 2008 e
- succhi di ciliege del codice NC ex 2009 80

l'interessato può indicare, nella casella 16 della domanda di titolo d'importazione, i codici NC in particolare i seguenti :

0813 50 91 e 0813 50 99 o 2008 40 51 e 2008 40 59 o 2008 40 71 e 2008 40 79 o 2008 50 61 e 2008 50 69 o 2008 50 71 e 2008 50 79 o 2008 70 61 e 2008 70 69 o 2008 70 71 e 2008 70 79 o 2009 50 10 e 2009 50 90 o ex 2009 80 31 e ex 2009 80 39 o ex 2009 80 80, ex 2009 80 91 e ex 2009 80 93.

I codici indicati nella domanda figurano nel titolo d'importazione.

2. Se l'interessato si avvale del disposto del paragrafo 1 e gli importi delle cauzioni sono diversi per le sottovoci considerate, si prende in considerazione, ai fini della costituzione della garanzia, l'importo più elevato.

3. Se, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, un prodotto non soggetto all'applicazione di un prelievo all'importazione è importato sulla base di un titolo che comporta la fissazione anticipata del prelievo, si considera soddisfatto l'obbligo di importare con fissazione anticipata del prelievo.

## TITOLO II

### Titoli di fissazione anticipata

#### Articolo 7

1. I prodotti per i quali è possibile richiedere un titolo di fissazione anticipata sono elencati nell'allegato III.

2. Nello stesso allegato è fissato l'importo della cauzione relativa al titolo di fissazione anticipata per ciascun prodotto.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, per i titoli di fissazione anticipata.

#### Articolo 8

Se la domanda di fissazione anticipata è limitata ad alcuni dei prodotti che rientrano in una stessa sottovoce della nomenclatura combinata, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 15, la designazione dei prodotti per i quali si ha diritto alla fissazione anticipata e, nella casella 16, il codice NC preceduto da « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

#### Articolo 9

Se i succhi di agrumi, esclusi quelli di pompelmo, del codice NC ex 2009, sono importati in uno Stato membro nel quale sono soggetti a restrizioni quantitative, la validità del titolo di fissazione anticipata in detto Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale dal quale risulti che l'importazione è stata autorizzata.

#### Articolo 10

I titoli di fissazione anticipata sono validi per cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

#### Articolo 11

Per i titoli relativi ai prodotti del codice NC 2009, una tolleranza di 0,03 è ammessa per quanto riguarda la specificazione tariffaria relativa alla densità del prodotto.

La casella 24 del titolo, in caso d'importazione, e la casella 22, in caso di fissazione anticipata della restituzione, recano una delle seguenti diciture :

- Tolerancia en densidad de 0,03
- Tolerance for densitet på 0,03
- Toleranzdichte 0,03
- Ανοχή πυκνότητας 0,03
- Density tolerance of 0,03
- Tolérance de densité de 0,03
- Tolleranza di densità di 0,03
- Dichtheidstolerantie 0,03
- Tolerância de densidade de 0,03.

#### Articolo 12

1. In caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione :

a) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, l'indicazione del prodotto di base per il quale la restituzione è fissata in anticipo.

A tal fine, s'intende per « prodotto di base » :

- lo zucchero, compresi lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero,
- il glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerato,
- gli altri tipi di glucosio e gli sciroppi di glucosio, oppure
- l'isoglucosio ;

b) nella domanda di titolo e nel titolo stesso, i prodotti da esportare possono essere descritti facendo riferimento al codice della nomenclatura combinata a cui appartengono.

Il titolo è valido per tutti i prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'asportazione e che rientrano nel suddetto codice.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, in caso d'applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'importo della garanzia è di 1,80 ECU/100 kg netti.

## TITOLO III

### Comunicazioni

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giorno 9 di ogni mese, i seguenti dati relativi ai prodotti per i quali nel mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata :

a) titolo d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo :

— quantitativi,

e

— per i prodotti di cui all'articolo 5, paese d'origine,

distinti secondo la nomenclatura combinata e la descrizione figurante nell'allegato I.

Per i prodotti di cui all'articolo 6, i dati sono comunicati per il primo dei codici NC indicati nella casella 16;

b) titoli di fissazione anticipata del prelievo all'importazione, diversi da quelli di cui alla lettera a):

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura combinata;

c) titoli di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione :

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura combinata.

2. Se nel corso di un mese sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione non oltre il giorno 9 del mese successivo.

3. Nei periodi d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 e in deroga al paragrafo 1 del

presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, lettera a) relativi alle domande di titoli d'importazione :

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

#### TITOLO IV

#### Disposizioni finali

##### *Articolo 14*

1. Il regolamento (CEE) n. 743/87 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 743/87 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

##### *Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/100 kg netti
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :	
	– Legumi da granella, anche sgranati :	
0710 21 00	– – Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	0,60
0710 80	– altri ortaggi o legumi :	
ex 0710 80,70	– – Pomodori :	
	– – – pelati	0,60
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :	
0711 90	– altri ortaggi o legumi ; miscele di ortaggi o legumi :	
	– – Ortaggi o legumi :	
0711 90 50	– – – Funghi :	
	– – – – coltivati	2,00
	– – – – altri	2,00
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
0712 90	– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi :	
ex 0712 90 30	– – Pomodori :	
	– – – Fiocchi di pomodori	1,80
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi :	
0804 20	– Fichi :	
0804 20 90	– – secchi	1,60
0806	Uve, fresche o secche :	
0806 20	– secche :	
	– – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg :	
0806 20 11	– – – Uve di Corinto	2,00
0806 20 19	– – – altre	2,00
	– – altre :	
0806 20 91	– – – Uve di Corinto	2,00
0806 20 99	– – – altre	2,00
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
0811 10	– Fragole :	
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
0811 10 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	– – – – intere	0,60
	– – – – altre	0,60
0811 10 19	– – – altre :	
	– – – – intere	0,60
	– – – – altre	0,60

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/100 kg netti
0811 10 90	-- altre :	
	--- intere	2,00
	--- altre	2,00
0811 20	-- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina :	
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
ex 0811 20 11	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	---- Lamponi :	
	----- interi	0,60
	----- altri	0,60
ex 0811 20 19	--- altri :	
	---- Lamponi :	
	----- interi	0,60
	----- altri	0,60
	-- altri :	
0811 20 31	--- Lamponi :	
	---- interi	2,00
	---- altri	2,00
0811 90	-- altre :	
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
ex 0811 90 10	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	---- Ciliege acide (Prunus cerasus)	2,00
	---- altre ciliege	2,00
ex 0811 90 30	--- altre :	
	---- Ciliege acide (Prunus cerasus)	2,00
	---- altre ciliege	2,00
	-- altre :	
ex 0811 90 90	--- altre :	
	---- Ciliege acide (Prunus cerasus)	2,00
	---- altre ciliege	2,00
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate :	
0812 10 00	-- Ciliege :	
	--- Ciliege acide (Prunus cerasus)	2,00
	--- altre	2,00
0812 20 00	-- Fragole	2,00
0812 90	-- altre :	
0812 90 60	-- Lamponi	2,00
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :	
0813 20 00	-- Prugne	1,20
0813 50	-- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :	
	--- altri miscugli di frutta secche :	
0813 50 91	---- non contenenti prugne e fichi	1,20
0813 50 99	---- altri	1,20

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/100 kg netti
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :	
2001 90	— altri :	
2001 90 50	— — Funghi :	
	— — — coltivati	2,00
	— — — altri	2,00
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico :	
2002 10 00	— Pomodori, interi o in pezzi :	
	— — pelati	0,60
	— — altri :	0,60
2002 90	— altri :	
2002 90 10	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %	0,60
2002 90 30	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %	1,80
2002 90 90	— — aventi tenore, in peso, di sostanza superiore a 30 %	1,80
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico :	
2003 10	— Funghi :	
2003 10 10	— — coltivati	2,40
2003 10 90	— — altri	2,40
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :	
2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :	
2004 90 50	— — Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini	0,60
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :	
2005 40 00	— Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	0,60
	— Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ) :	
ex 2005 59 00	— — altri :	
	— — — Fagiolini ( <i>Phaseolus spp.</i> )	0,60
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
2007 10	— Preparazioni omogeneizzate :	
ex 2007 10 10	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	— — — di fragole	0,60
	— — — di lamponi	0,60
ex 2007 10 90	— — altre :	
	— — — di fragole	0,60
	— — — di lamponi	0,60
2007 99	— — altre :	
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :	
	— — — — altre :	
2007 99 33	— — — — di fragole	0,60
2007 99 35	— — — — di lamponi	0,60
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % :	
ex 2007 99 59	— — — — altre :	
	— — — — di fragole e/o di lamponi	0,60
ex 2007 99 90	— — — — altre :	
	— — — — di fragole e/o di lamponi	0,60

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/100 kg netti
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :	
2008 40	- Pere :	
	- - senza aggiunta di alcole :	
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati, di contenuto netto superiore ad 1 kg :	
2008 40 51	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	0,60
2008 40 59	- - - - altre	0,60
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :	
2008 40 71	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,60
2008 40 79	- - - - altre	0,60
	- - - senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
2008 40 91	- - - - superiore o uguale a 4,5 kg	0,60
2008 40 99	- - - - inferiore a 4,5 kg	0,60
2008 50	- Albicocche :	
	- - senza aggiunta di alcole :	
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :	
2008 50 61	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	0,60
2008 50 69	- - - - altre	0,60
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :	
2008 50 71	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,60
2008 50 79	- - - - altre	0,60
	- - - senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
2008 50 91	- - - - superiore o uguale a 4,5 kg	0,60
2008 50 99	- - - - inferiore a 4,5 kg	0,60
2008 60	- Ciliege :	
	- - senza aggiunta di alcole :	
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :	
2008 60 51	- - - - Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	2,00
2008 60 59	- - - - altre	2,00
	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :	
2008 60 61	- - - - Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	2,00
2008 60 69	- - - - altre	2,00
	- - - senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	- - - - superiore o uguale a 4,5 kg :	
2008 60 71	- - - - - Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	2,00
2008 60 79	- - - - - altre	2,00
	- - - - inferiore a 4,5 kg :	
2008 60 91	- - - - - Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	2,00
2008 60 99	- - - - - altre	2,00

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/100 kg netti
2008 70	- Pesche : - - senza aggiunta di alcole : - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :	
2008 70 61	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	0,60
2008 70 69	- - - - altre - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :	0,60
2008 70 71	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,60
2008 70 79	- - - - altre	0,60
2008 80	- Fragole : - - senza aggiunta di alcole :	
2008 80 50	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :	0,60
2008 80 70	- - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg : - - - senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	0,60
2008 80 91	- - - - superiore o uguale 4,5 kg	0,60
2008 80 99	- - - - inferiore a 4,5 kg	0,60
	- - - - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nel codice 2008 19 :	
2008 99	- - - - altri : - - - - senza aggiunta di alcole : - - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :	
ex 2008 99 49	- - - - - altri :	
	- - - - - Lamponi	0,60
	- - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :	
ex 2008 99 59	- - - - - altri :	
	- - - - - Lamponi	0,60
	- - - - senza aggiunta di zuccheri :	
ex 2008 99 99	- - - - - altri :	
	- - - - - Lamponi	0,60
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :	
2009 50	- Succhi di pomodoro :	0,60
2009 80	- Succhi di altre frutta o altri ortaggi : - - di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C : - - - altri :	
ex 2009 80 31	- - - - di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto :	
	- - - - - di ciliege	0,60

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/100 kg netti
ex 2009 80 39	- - - - - altri : - - - - - di ciliege - - di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C : - - - - - altri :	0,60
ex 2009 80 80	- - - - - di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati : - - - - - di ciliege - - - - - altri :	0,60
ex 2009 80 91	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % : - - - - - di ciliege	0,60
ex 2009 80 93	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % : - - - - - di ciliege	0,60
ex 2009 80 99	- - - - - senza zuccheri addizionati : - - - - - altri : - - - - - di ciliege	0,60

## ALLEGATO II

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5

Codice NC	Designazione delle merci
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :
0711 90	- ortaggi o legumi ; miscele di ortaggi o legumi : - - Ortaggi o legumi :
0711 90 50	- - - Funghi
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi :
0804 20	- Fichi :
0804 20 90	- - secchi
0806	Uve, fresche o secche :
0806 20	- secche
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
0811 10	- Fragole : - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
0811 10 11	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
0811 10 19	- - - altre
0811 10 90	- - - altre
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina : - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
ex 0811 20 11	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
ex 0811 20 19	- - - - Lamponi - - - - altri : - - - - Lamponi
0811 20 31	- - - - altri :
0811 90	- - - Lamponi
ex 0811 90 10	- - - - Lamponi - - - - altri : - - - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
ex 0811 90 30	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
ex 0811 90 90	- - - - Ciliege - - - - altre : - - - - Ciliege
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate :
0812 10 00	- Ciliege
0812 20 00	- Fragole
0812 90	- altre :
0812 90 60	- - Lamponi
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :
2001 90	- altri :
2001 90 50	- - Funghi

Codice NC	Designazione delle merci
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico :
2003 10	– Funghi :
2003 10 10	– – coltivati
2003 10 90	– – altri
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :
2004 90 50	– – Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :
2005 40 00	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )
	– Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
ex 2005 59 00	– – altri :
	– – – Fagiolini ( <i>Phaseolus</i> spp.)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
2007 10	– Preparazioni omogeneizzate :
ex 2007 10 10	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :
	– – – di fragole
	– – – di lamponi
ex 2007 10 90	– – altre :
	– – – di fragole
	– – – di lamponi
2007 99	– – altre :
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :
	– – – – altre :
2007 99 33	– – – – di fragole
2007 99 35	– – – – di lamponi
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % :
ex 2007 99 59	– – – – altre :
	– – – – di fragole
	– – – – di lamponi
ex 2007 99 90	– – – – altre :
	– – – – di fragole
	– – – – di lamponi
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :
2008 60	– Ciliege :
	– – senza aggiunta di alcole :
	– – – con aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :
2008 60 51	– – – – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )
2008 60 59	– – – – altre
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :
2008 60 61	– – – – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )
2008 60 69	– – – – altre
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :
	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg :
2008 60 71	– – – – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )

Codice NC	Designazione delle merci
2008 60 79	— — — — — altre — — — — — inferiore a 4,5 kg :
2008 60 91	— — — — — Ciliege acide (Prunus cerasus)
2008 60 99	— — — — — altre
2008 80	— Fragole :
	— — senza aggiunta di alcole :
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 80 70	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :
2008 80 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg
2008 80 99	— — — — inferiore a 4,5 kg — altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nel codice 2008 19 :
2008 99	— — altri :
	— — — senza aggiunta di alcole :
	— — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :
ex 2008 99 49	— — — — — altri :
	— — — — — Lamponi
	— — — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :
ex 2008 99 59	— — — — — altri :
	— — — — — Lamponi :
	— — — — — senza aggiunta di zuccheri :
ex 2008 99 99	— — — — — altri :
	— — — — — Lamponi
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :
2009 80	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi :
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :
	— — — altri :
ex 2009 80 31	— — — — di valore inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :
	— — — — — di ciliege
ex 2009 80 39	— — — — — altri :
	— — — — — di ciliege
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :
	— — — altri :
ex 2009 80 80	— — — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati :
	— — — — — di ciliege
	— — — — — altri :
ex 2009 80 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % :
	— — — — — di ciliege
ex 2009 80 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % :
	— — — — — di ciliege
	— — — — — senza zuccheri addizionati :
ex 2009 80 99	— — — — — altri :
	— — — — — di ciliege

## ALLEGATO III

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/ 100 kg netti
ex 0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici 0811 10 90, 0811 20 31, 0811 20 39, 0811 20 51, 0811 20 59, 0811 20 90, 0811 90 50, 0811 90 70 e 0811 90 90	0,70
0811 10	— Fragole :	
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
0811 10 11	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	1,30
0811 20	— Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina :	
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
ex 0811 20 11	— — — con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	— — — — Lamponi	1,30
0811 90	— altre :	
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
ex 0811 90 10	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	— — — — Ciliege	2,00
ex 1302 20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	— sostanze pectiche e pectinati	0,18
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza aggiunta di sale, spezie o senape, con aggiunta di zuccheri, esclusi :	
	— Frutta del genere « Capsicum » diverse dai peperoni del codice 2001 90 20,	
	— Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) del codice 2001 90 30,	
	— Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % del codice 2001 90 40 e	
	— Foglie di vite, germogli di luppolo, cuori di palma, altre parti commestibili di piante e olive del codice 2001 90 90	0,18
ex 2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,18
ex 2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,18
ex 2004	Altri ortaggi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, con aggiunta di zuccheri, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) del codice 2004 90 10, le olive e i capperi del codice 2004 90 99 e le patate dei codici 2004 10 91, 2004 10 10 e 2004 10 99	0,18
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, con aggiunta di zuccheri, esclusi le olive del codice 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) del codice 2005 80 00, le frutta del genere « Capsicum » diverse dai peperoni del codice 2005 90 10, i capperi del codice 2005 90 30 e le patate dei codici 2005 20 10 e 2005 20 90 :	0,18
2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate e cristallizzate)	1,80

Codice NC	Designazione delle merci	Importi in ECU/ 100 kg netti
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate :	
2007 10 10	- - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	- - - di fragole	0,90
	- - - di lamponi	0,90
	- - - altre	0,30
2007 10 90	- - altre	0,30
	- altre :	
2007 91	- - di agrumi :	
2007 91 10	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	1,80
2007 91 30	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	0,30
2007 91 90	- - - altre	0,30
2007 99	- - altre :	
	- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :	
2007 99 10	- - - - Puree e paste di prugne in imballaggi immediati, di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	1,80
2007 99 20	- - - - Puree e paste di marroni	1,80
	- - - - altre :	
2007 99 31	- - - - - di ciliege	1,80
2007 99 33	- - - - - di fragole	2,40
2007 99 35	- - - - - di lamponi	2,40
2007 99 39	- - - - - altre	1,80
	- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % :	
2007 99 51	- - - - - Puree e paste di marroni	0,30
2007 99 59	- - - - - altre :	
	- - - - - di fragole	0,90
	- - - - - di lamponi	0,90
	- - - - - altre	0,30
2007 99 90	- - - - - altre	0,30
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove, esclusi :	
	- Burro di arachide del codice 2008 11 10,	
	- Cuori di palma del codice 2008 91 00,	
	- Granturco del codice 2008 99 85,	
	- Ignami, papate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % del codice 2008 99 91 e	
	- Foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di piante del codice 2008 99 99	0,30
ex 2009	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti di uva del codice 2009 60) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	1,80
	- altri	0,30

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2406/89 DELLA COMMISSIONE**

del 3 agosto 1989

**che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 <sup>(4)</sup>, la vendita dei cereali detenuti dall'organismo di intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 <sup>(6)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che la situazione dell'offerta di frumento duro in Italia e in Spagna non consente l'approvvigionamento normale dell'industria della semola destinata all'esportazione; che per porre rimedio a questa situazione occorre rimettere in vendita sul mercato interno dei due Stati membri citati un dato quantitativo di frumento duro detenuto dagli organismi di intervento italiano e spagnolo;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di semola da esportare a partire dal frumento duro utilizzato;

considerando che per garantire il corretto svolgimento dell'operazione è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi di intervento degli Stati membri indicati in appresso sono autorizzati a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 330 000 t di frumento duro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1836/82; tale quantitativo è ripartito come segue:

*(in tonnellate)*

Italia	300 000
Spagna	30 000

*Articolo 2*

1. La gara è aperta nel periodo compreso tra il 4 agosto e il 30 settembre 1989.
2. Il frumento duro aggiudicato deve essere trasformato in semola atta al consumo umano e esportato nei paesi terzi.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di semola di frumento duro della categoria definita al codice prodotto 1103 11 10 100 della nomenclatura delle restituzioni cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione relativa alla categoria in oggetto;
- da una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario di uno degli Stati membri elencati dall'articolo 1 per la semola di frumento duro;
- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 50 ECU per tonnellata;
- dall'impegno scritto dall'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, una cauzione a garanzia di qualsiasi eventuale differenza tra il prezzo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicata nell'offerta.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo minimo da rispettare è stabilito in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

*Articolo 4*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(1)</sup>, ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli di esportazione si considerano rilasciati il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dal giorno del rilascio a norma del paragrafo 1 fino al termine del terzo mese successivo a tale data.

3. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara devono recare, nella casella 22 la seguente indicazione:

« Gara bandita dal regolamento (CEE) n. 2406/89 — Offerta del..... ».

*Articolo 5*

Per la determinazione del quantitativo di semola da esportare, il quantitativo di frumento duro aggiudicato si divide per il coefficiente 1,60.

*Articolo 6*

1. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino è svincolata:

— per i quantitativi per i quali l'offerta non è stata accolta;

— oppure, in qualsiasi altro caso, conformemente al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(2)</sup>.

2. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino è svincolata per i quantitativi di semola per i quali è adotta la prova dell'avvenuta esportazione.

3. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è costituita dal pagamento del prezzo di vendita e dall'esportazione entro il termine prescritto, della semola di frumento duro accompagnata dal titolo di esportazione di cui all'articolo 4.

Le prove da addurre corrispondono a quelle applicabili per la cauzione relativa al titolo di esportazione rilasciato a seguito della gara.

*Articolo 7*

Gli organismi di intervento interessati adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni necessarie e informano la Commissione sullo svolgimento della gara tutte le settimane nell'ambito del comitato di gestione per i cereali.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2407/89 DELLA COMMISSIONE****del 3 agosto 1989****relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2406/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2406/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 330 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89<sup>(5)</sup>, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(7)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2406/89 della Commissione autorizza alcuni organismi di intervento a

procedere ad una gara per l'esportazione di 330 000 t di frumento duro sotto forma di semola; che detto regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2406/89 il prezzo minimo di vendita è pari a 238,06 ECU/t per l'Italia e a 202,88 ECU/t per la Spagna.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.<sup>(6)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/89 DELLA COMMISSIONE****del 3 agosto 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2213/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 2,68 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/89 è sostituito dall'importo di 4,49 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 agosto 1989**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2384/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 40.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10...	26,36 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	26,36 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	26,36 <sup>(1)</sup>
1701 12 90...	26,36 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	24,40
1701 99 10	24,40
1701 99 90	24,40 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2410/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	100,00
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	06	39,95
	02	0
1001 90 99 000	04	20,00
	05	20,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	20,00
	05	20,00
	02	10,00
1003 00 10 000	01	45,00
1003 00 90 000	04	35,00
	02	0
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	40,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	56,00
1101 00 00 120	01	56,00
1101 00 00 130	01	50,00
1101 00 00 150	01	47,00
1101 00 00 170	01	44,00
1101 00 00 180	01	41,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	56,00
1102 10 00 200	01	56,00
1102 10 00 300	01	56,00
1102 10 00 500	01	56,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	164,00
1103 11 10 200	01	155,00
1103 11 10 500	01	138,00
1103 11 10 900	01	130,00
1103 11 90 100	01	56,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Turchia.

---

**NB :** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

---